

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

- I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*
- * Regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima dalla loro immissione in libera pratica 1**
 - Regolamento (CEE) n. 2764/83 della Commissione, del 4 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 5
 - Regolamento (CEE) n. 2765/83 della Commissione, del 4 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 7
 - Regolamento (CEE) n. 2766/83 della Commissione, del 3 ottobre 1983, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione 9
 - * Regolamento (CEE) n. 2767/83 della Commissione, del 30 settembre 1983, che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese 12**
 - * Regolamento (CEE) n. 2768/83 della Commissione, del 30 settembre 1983, relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di tessuti di cotone (categoria 2), originari dell'Indonesia 14**
 - * Regolamento (CEE) n. 2769/83 della Commissione, del 4 ottobre 1983, che istituisce un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasseri 16**
 - Regolamento (CEE) n. 2770/83 della Commissione, del 4 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 18
 - Regolamento (CEE) n. 2771/83 della Commissione, del 4 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso 19
-

(segue)

Sommario *(segue)*

Rettifiche

- ★ **Rettifica della direttiva 83/307/CEE della Commissione, del 13 giugno 1983, che modifica l'allegato della direttiva 69/73/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo (GU n. L 162 del 22. 6. 1983) 22**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2763/83 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1983

relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

considerando che l'esperienza acquisita dopo la realizzazione dell'unione doganale in materia di determinazione e di calcolo dei dazi all'importazione dimostra che, nonostante la struttura coerente della tariffa doganale comune e del sistema di prelievi agricoli, istituito dai vari regolamenti agricoli, in alcuni casi particolari la tassazione delle merci sulla base della loro specie tariffaria o del loro stato all'atto dell'importazione si concreta in un importo superiore a quello che sarebbe economicamente giustificato, tale da indurre al trasferimento di alcune attività economiche al di fuori della Comunità;

considerando che, dopo aver esaminato le differenti regolamentazioni nazionali, risulta che alcuni Stati membri applicano attualmente un regime doganale specifico volto a tener conto di questa particolare situazione, mentre altri Stati membri si limitano ad applicare misure ad hoc o hanno disciplinato soltanto parzialmente i diversi problemi che scaturiscono da questa situazione; che la diversità che ne risulta non è compatibile con la uniformità di applicazione della tariffa doganale comune nella Comunità;

considerando che l'unione doganale, istituita dal trattato, rende necessario instaurare un regime comunitario che permetta di modificare, sotto controllo doganale, la specie o lo stato delle merci non comunitarie e conseguentemente di applicare ai prodotti ottenuti,

all'atto dell'immissione in libera pratica, i dazi all'importazione loro propri; che lo scopo perseguito è conforme agli obiettivi della Comunità;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione di queste regole comuni e prevedere, a tal fine, una procedura comunitaria che permetta di adottare le relative modalità di applicazione entro termini appropriati;

considerando che le disposizioni specifiche del trattato non conferiscono alle istituzioni della Comunità il potere di emanare le disposizioni necessarie a tal fine; che, pertanto, è necessario basare le disposizioni del presente regolamento sull'articolo 235,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Generalità

Articolo 1

1. Il presente regolamento fissa le norme applicabili al regime di trasformazione sotto controllo doganale, in appresso denominato « regime ».

2. Il regime consente di utilizzare, nel territorio doganale della Comunità, merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato e non sono soggette ai dazi all'importazione e di mettere in libera pratica, con i relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni.

3. Ai sensi del presente regolamento si intendono per:

a) merci comunitarie: le merci che sono state

— interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità senza apporto di merci provenienti da paesi terzi;

⁽¹⁾ GU n. C del 4. 6. 1973, pag. 30.

⁽²⁾ GU n. C 69 del 28. 8. 1973, pag. 2.

- provenienti da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e che sono state immesse in libera pratica in uno Stato membro conformemente ai trattati;
 - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente dalle merci di cui al secondo trattino, oppure dalle merci di cui al primo e secondo trattino;
- b) merci di importazione: le merci non comunitarie poste sotto il regime;
- c) prodotti trasformati: tutti i prodotti derivanti da trasformazioni;
- d) merci non lavorate: le merci d'importazione che non hanno subito trasformazioni;
- e) dazi all'importazione: i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente ed i prelievi agricoli ed altre imposizioni all'importazione previste nel quadro della politica agricola comune o dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
- f) autorità doganale: qualsiasi autorità competente per l'applicazione della normativa doganale, anche se detta autorità non fa parte dell'amministrazione delle dogane;
- g) persona: una persona fisica o giuridica.

Articolo 2

1. Possono beneficiare del regime le merci designate nella colonna I dell'elenco dell'allegato e destinate ad essere sottoposte alle trasformazioni indicate nella colonna II di detto elenco.
2. L'elenco può essere modificato dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione.
3. Tuttavia, in caso d'urgenza, possono essere prese misure provvisorie, intese a completare l'elenco, che non possono avere una validità superiore a sei mesi. Tali misure sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 83/89/CEE⁽²⁾.

TITOLO II

Rilascio dell'autorizzazione

Articolo 3

1. Il beneficio del regime è subordinato al rilascio di un'autorizzazione da parte dell'autorità doganale

⁽¹⁾ GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 5. 3. 1983, pag. 1.

dello Stato membro in cui deve essere effettuata la trasformazione.

2. L'autorizzazione è concessa su domanda della persona che procede o fa procedere per proprio conto alla trasformazione.

Questa persona è tenuta a fornire nella sua domanda tutte le informazioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 4

L'autorizzazione è rilasciata soltanto:

- a) alle persone stabilite nella Comunità;
- b) alle persone che offrono tutte le garanzie ritenute utili dall'autorità doganale;
- c) se l'autorità doganale può assicurare il controllo della trasformazione;
- d) se è possibile identificare nei prodotti trasformati le merci d'importazione;
- e) se la specie o lo stato di queste merci, al momento della loro ammissione al beneficio del regime, non possono più essere economicamente ristabiliti dopo la trasformazione;
- f) se il ricorso al regime non può avere la conseguenza di sviare l'effetto delle norme in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili alle merci importate;
- g) nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime possa contribuire a favorire il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità senza pregiudicare gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci simili.

Articolo 5

1. Le condizioni secondo cui il regime è utilizzato sono stabilite nell'autorizzazione.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare all'autorità doganale qualsiasi elemento intervenuto dopo il rilascio dell'autorizzazione tale da avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul suo contenuto.
3. Se le circostanze in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata sono mutate, l'autorità doganale modifica di conseguenza il contenuto dell'autorizzazione.

Articolo 6

I casi in cui l'autorizzazione viene revocata o deve essere considerata priva d'effetto sono stabiliti secondo la procedura prevista nell'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 7

L'assoggettamento delle merci al regime può essere subordinato alla costituzione di una garanzia, per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere in merito a tali merci.

Articolo 8

1. L'autorità doganale può consentire al titolare dell'autorizzazione di far effettuare la trasformazione per proprio conto da parte di un terzo.

2. Il titolare dell'autorizzazione e, eventualmente, il terzo che effettua la trasformazione per conto del titolare sono tenuti a sottoporsi a tutte le misure di sorveglianza o di controllo prescritte dall'autorità doganale.

TITOLO III

Funzionamento del regime*Articolo 9*

Le condizioni relative all'assoggettamento delle merci al regime sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 10

Il regime è appurato allorché i prodotti trasformati o le merci non lavorate sono:

- a) immessi in libera pratica,
- b) esportati fuori del territorio doganale della Comunità,
- c) posti in zona franca o sotto un altro regime doganale o nuovamente sotto il regime,
- d) distrutti sotto il controllo dell'autorità doganale; i residui ed i rottami risultanti da tale distruzione possono essi stessi ricevere una delle altre destinazioni di cui al presente articolo,
- e) abbandonati a favore del Tesoro pubblico, se tale possibilità è prevista dalla regolamentazione nazionale,

purché tutte le altre condizioni d'utilizzazione del regime siano state rispettate.

Articolo 11

Quando i prodotti trasformati, nelle condizioni previste dall'autorizzazione, sono immessi in libera pratica, i dazi all'importazione sono riscossi in base all'aliquota o all'importo applicabili a detti prodotti, in vigore alla data di accettazione della dichiarazione della loro immissione in libera pratica. Si fa riferimento alla stessa data per determinare gli altri elementi di tassazione di questi prodotti.

Tuttavia:

- quando le merci di importazione soddisfano alle condizioni per beneficiare all'importazione di un

regime preferenziale, anche i prodotti trasformati possono beneficiare di detto regime preferenziale, se esso è previsto nei loro confronti;

- quando i residui ed i rottami risultanti dalle trasformazioni hanno perso ogni valore, non vengono riscossi dazi all'importazione.

Articolo 12

In caso di rinuncia al regime oppure quando un'obbligazione comunitaria sorge per una merce non trasformata o per un prodotto trasformato che sia stato immesso in libera pratica, l'importo dei dazi all'importazione è determinato sulla base degli elementi di tassazione propri alle merci di importazione al momento dell'accettazione della dichiarazione di assoggettamento delle merci al regime.

TITOLO IV

Disposizioni finali*Articolo 13*

1. Per garantire un'applicazione corretta ed uniforme dell'articolo 4, lettera g), gli Stati membri comunicano alla Commissione, purché l'importanza delle operazioni sul piano economico giustifichi tale comunicazione, gli elementi di fatto che hanno indotto l'autorità doganale:

- a) a rilasciare autorizzazioni di trasformazione sotto controllo doganale;
- b) a respingere domande concernenti tali autorizzazioni.

2. Le condizioni in cui sono effettuate le comunicazioni di cui al paragrafo 1 e in cui dette comunicazioni sono esaminate da parte del comitato previsto dall'articolo 14 sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 14

Il comitato istituito dalla direttiva 69/73/CEE può esaminare ogni problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

Articolo 15

Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, ad eccezione dell'articolo 1, dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, e degli articoli 7, 12 e 14 sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 28, paragrafi 2 e 3, della direttiva 69/73/CEE.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1984.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIMITIS

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 2

Colonna I	Colonna II
Merci la cui trasformazione sotto controllo doganale è autorizzata	Trasformazioni che possono essere effettuate
Merci di qualsiasi specie	Trasformazione in campioni presentati tal quali o sotto forma di collezioni
Merci di qualsiasi specie	Riduzione in cascami e rottami o distruzione
Merci di qualsiasi specie	Denaturazione
Merci di qualsiasi specie	Recupero parziale o di elementi
Merci di qualsiasi specie	Separazione e/o distruzione delle parti avariate
Merci di qualsiasi specie	Trasformazione volta ad ovviare agli effetti delle avarie subite
Tabacchi greggi o non lavorati	Trasformazione in tabacchi scostolati o costole
Tabacchi non lavorati, cascami di tabacco e prodotti di tabacco vari	Trasformazione in tabacchi omogeneizzati e/o tabacchi ricostituiti

REGOLAMENTO (CEE) N. 2764/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1983

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2157/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 ottobre 1983;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2157/83 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 47.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	92,74
10.01 B II	Frumento duro	124,06 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	73,77 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	58,84
10.04	Avena	45,83
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	50,53 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	27,67 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	56,93 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽¹⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	143,40
11.01 B	Farine di segala	116,80
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	205,54
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	154,24

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2765/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1983

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2158/83⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 ottobre 1983;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 206 del 30. 7. 1983, pag. 50.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1983, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		10	11	12	1
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	0	0	0
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	1,46	1,46	0,58
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		10	11	12	1	2
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 B	Malto torrefatto	0	0	0	0	0

REGOLAMENTO (CEE) N. 2766/83 DELLA COMMISSIONE

del 3 ottobre 1983

che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1195/82⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2661/80 della Commissione, del 17 ottobre 1980, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1689/83⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è attualmente l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione; che, d'altro canto, tale Stato membro ha deciso di applicare detto premio soltanto nella regione 5 (Gran Bretagna) ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nel periodo dal 12 al 18 settembre 1983;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana per ciascuno Stato membro interessato o, per quanto riguarda il Regno Unito, per la Gran Bretagna;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2661/80, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dagli Stati membri interessati o, per quanto riguarda il Regno Unito, dalla Gran Bretagna, deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che dall'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1837/80 e

dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2661/80, consegue che il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito e gli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla Gran Bretagna nel periodo dal 12 al 18 settembre 1983, devono essere conformi a quelli fissati negli allegati del presente regolamento;

considerando l'opportunità di rammentare che il regolamento (CEE) n. 3191/80 della Commissione, del 9 dicembre 1980⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1267/83⁽⁶⁾, ha stabilito misure transitorie per quanto concerne il mancato ricupero del premio variabile alla macellazione per i prodotti del settore delle carni ovine e caprine esportati dalla Comunità,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare in Gran Bretagna del premio variabile alla macellazione nel periodo dal 12 al 18 settembre 1983, l'importo del premio equivale all'importo fissato nell'allegato I.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3191/80, per i prodotti di cui all'articolo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1837/80, che sono usciti dal territorio della Gran Bretagna nel periodo dal 12 al 18 settembre 1983, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 12 settembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 276 del 20. 10. 1980, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU n. L 165 del 24. 6. 1983, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 332 del 10. 12. 1980, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1983, pag. 59.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Importo del premio variabile alla macellazione degli ovini da concedere in Gran Bretagna per la settimana che inizia il 12 settembre 1983

Designazione delle merci	Importo del premio
Ovini o carni ovine che danno diritto al premio	120,176 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo (*)

(*) Entro i limiti di peso stabiliti in Gran Bretagna.

ALLEGATO II

Importo da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della Gran Bretagna nella settimana che inizia il 12 settembre 1983

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	(ECU/100 kg)			
		Importi da riscuotere			
01.04 B	Animali vivi delle specie ovina e caprina, diversi dai riproduttori di razza pura	Peso vivo			
			56,483		
02.01 A IV a)	Carni delle specie ovina e caprina, fresche e refrigerate :	Peso netto			
02.01 A IV a)	1. Carcasse o mezzene		120,176		
	2. Busto o mezzo busto		84,123		
	3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella		132,194		
	4. Coscia intera o mezza coscia		156,229		
	5. altre :				
	aa) Pezzi non disossati		156,229		
	bb) Pezzi disossati		218,720		
	02.01 A IV b)	Carni delle specie ovina e caprina, congelate :			
			1. Carcasse o mezzene	90,132	
			2. Busto o mezzo busto	63,092	
3. Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella			99,145		
4. Coscia intera o mezza coscia			117,172		
5. altre :					
aa) Pezzi non disossati			117,172		
bb) Pezzi disossati			164,040		
02.06 C II a)			Carni delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate :		
				1. non disossate	156,229
	2. disossate	218,720			

REGOLAMENTO (CEE) N. 2767/83 DELLA COMMISSIONE**del 30 settembre 1983****che modifica i limiti quantitativi fissati all'importazione di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3061/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari della Repubblica popolare cinese ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2007/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3362/82 ⁽³⁾ della Commissione riprende i quantitativi massimi convenuti con la Cina e ne fissa la ripartizione tra gli Stati membri per l'anno 1983;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3061/79 prevede che i limiti quantitativi di cui all'articolo 3 possono essere aumentati secondo la procedura prevista all'articolo 14, qualora si manifestassero esigenze di importazioni supplementari;

considerando che è opportuno riservare detti aumenti alle importazioni realizzate nel quadro del regime di perfezionamento passivo economico;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I limiti quantitativi fissati nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 3061/79 sono modificati per l'anno 1983 come indicato nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1983.

Per la Commissione

Wilhelm HAFERKAMP

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 345 del 31. 12. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 216 del 24. 7. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 359 del 20. 12. 1982, pag. 22.

ALLEGATO

Categoria	Numero della tariffa doganale comune	Codice Nimexe 1983	Designazione delle merci	Paesi terzi	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre 1983
7	60.05 A II b) 4 aa) 22 33 44 55 61.02 B II e) 7 bb) cc) dd)	60.05-22, 23, 24, 25 61.02-78, 82, 84	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri : Camicie, camicette e bluse a maglia (non elastica né gommata), o tessute, per donna, per ragazza e per bambini, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D	1 000 pezzi	866 (1)
8	61.03 A	61.03-11, 15, 19	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini : Camicie e camicette, tessute per uomo e per ragazzo, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	Cina	D	1 000 pezzi	3 608 (1)

(1) Di cui 200 000 pezzi riservati alle operazioni di perfezionamento passivo economico.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2768/83 DELLA COMMISSIONE

del 30 settembre 1983

relativo al regime da applicare alle importazioni nel Regno Unito di tessuti di cotone (categoria 2), originari dell'Indonesia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3589/82 del Consiglio, del 23 dicembre 1982, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che l'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82 stabilisce le condizioni relative all'imposizione di limiti quantitativi; che le importazioni nel Regno Unito di tessuti di cotone (categoria 2) elencati in allegato, originari dell'Indonesia, hanno superato il livello di cui al paragrafo 3 di detto articolo;

considerando che, in conformità del paragrafo 5 dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 3589/82, è stata notificata il 1° ottobre 1983 una domanda di consultazione all'Indonesia;

considerando che, in attesa di una soluzione reciprocamente soddisfacente, la Commissione ha chiesto all'Indonesia di limitare le sue esportazioni di prodotti della categoria 2, verso il Regno Unito, a 161 tonnellate per un periodo provvisorio di 3 mesi a decorrere dalla data di notifica della domanda di consultazione;

considerando che, in attesa della conclusione delle consultazioni richieste, le importazioni dei prodotti di detta categoria debbono essere soggette provvisoriamente a limiti quantitativi identici a quelli richiesti al paese fornitore;

considerando che, ai sensi del paragrafo 13 di detto articolo, il rispetto dei limiti quantitativi è garantito dal sistema di duplice controllo secondo le modalità fissate nell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82;

considerando che i prodotti in questione, esportati dall'Indonesia fra il 1° ottobre 1983 e la data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere dedotti dai limiti quantitativi stabiliti;

considerando che detti limiti quantitativi non impediscono l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato tessile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importazione nel Regno Unito di prodotti originari dell'Indonesia della categoria riportata in allegato è soggetta ad una limitazione quantitativa provvisoria stabilita nell'allegato stesso, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 fino al 31 dicembre 1983.

Articolo 2

1. Vengono immessi in libera pratica i prodotti di cui all'articolo 1, spediti dall'Indonesia verso il Regno Unito prima della data di entrata in vigore del presente regolamento e non ancora immessi in libera pratica, previa presentazione della polizza di carico o di altro documento comprovante l'effettiva spedizione prima di detta data.

2. I prodotti spediti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento dall'Indonesia verso il Regno Unito sono soggetti al sistema di duplice controllo contemplato dall'allegato VI del regolamento (CEE) n. 3589/82.

3. Tutti i prodotti spediti dall'Indonesia a decorrere dal 1° ottobre 1983 ed immessi in libera pratica vengono dedotti dal limite quantitativo stabilito. Tuttavia detta limitazione quantitativa provvisoria non impedisce l'importazione dei prodotti ad essi soggetti spediti dall'Indonesia prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.

*Articolo 3*Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica fino al 31 dicembre 1983.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1982, pag. 106.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 1983.

Per la Commissione
 Wilhelm HAFERKAMP
 Vicepresidente

ALLEGATO

Cate- goria	N. della tariffa doganale comune	Codice Nimexe (1983)	Designazione delle merci	Paese terzo	Stato membro	Unità	Limite quantitativo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1983
2	55.09	55.09-03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 98, 99	Altri tessuti di cotone : Tessuti di cotone, diversi da quelli a punto di garza, ricci del tipo spugna, passamaneria, velluti, felpe, tessuti di ciniglia, tulli e tessuti a maglie anno- date	Indonesia	UK	Tonnellate	161

REGOLAMENTO (CEE) N. 2769/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1983

che istituisce un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasserì

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1600/83⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, e l'articolo 28,

considerando che il regolamento (CEE) n. 508/71 del Consiglio, dell'8 marzo 1971, che stabilisce le norme generali per la concessione di aiuti all'ammasso privato di formaggi di riporto⁽³⁾, dispone che la concessione di un aiuto all'ammasso privato può essere decisa, in particolare per i formaggi fabbricati con latte di pecora che necessitano un'affinazione della durata di almeno 6 mesi, quando uno squilibrio grave del mercato possa essere soppresso o ridotto con un ammasso stagionale ;

considerando che il mercato del Kefalotyri e del Kasserì è attualmente perturbato dall'esistenza di giacenze difficili da vendere e che comportano una diminuzione dei prezzi ; che è pertanto opportuno fare ricorso ad un ammasso stagionale che permetta di migliorare la situazione e di dare ai produttori di tali formaggi il tempo necessario per reperire altri sbocchi ;

considerando che, per quanto concerne le modalità di applicazione di tale misura, è necessario riprendere nelle linee essenziali quelle che sono state previste per un'analoga disposizione a favore del Pecorino romano ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

È concesso un aiuto all'ammasso privato dei formaggi Kefalotyri e Kasserì fabbricati nella Comunità, rispondenti alle condizioni di cui agli articoli 2 e 3.

⁽¹⁾ GU n.L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU n. L 163 del 22. 6. 1983, pag. 56.

⁽³⁾ GU n. L 58 dell'11. 3. 1971, pag. 12.

1. L'organismo d'intervento stipula un contratto d'ammasso soltanto quando sussistano le seguenti condizioni :

- a) la partita di formaggio oggetto del contratto è costituita da almeno 2 tonnellate ;
- b) il formaggio è stato fabbricato almeno 90 giorni prima della data d'inizio dell'ammasso indicato nel contratto e dopo il 31 dicembre 1982 ;
- c) il formaggio è stato sottoposto ad un esame dal quale è risultato che soddisfa alla condizione di cui alla lettera b) e che è di prima qualità ;
- d) il depositante si impegna :
 - a mantenere il formaggio per tutta la durata dell'ammasso in locali alla temperatura di + 16° C ;
 - a tenere una contabilità di magazzino e a comunicare ogni settimana all'organismo d'intervento le entrate e le uscite effettuate durante la settimana precedente ;
 - a non modificare la composizione della partita oggetto del contratto durante la durata di validità del contratto senza l'autorizzazione preventiva dell'organismo d'intervento. La modifica può essere autorizzata dall'organismo d'intervento qualora si limiti, se è constatato che il deterioramento della loro qualità non consente la continuazione dell'ammasso, a svincolare dall'ammasso o a sostituire tali formaggi.

In caso di svincolo dall'ammasso di certi quantitativi,

- se tali quantitativi sono sostituiti con l'autorizzazione dell'organismo d'intervento, il contratto si considera non modificato,
- se tali quantitativi non sono sostituiti, il contratto si considera concluso sin dall'inizio per il quantitativo mantenuto in permanenza.

Le spese di controllo provocate da tale modifica sono a carico dell'ammassatore ;

2. Il contratto di ammasso è stipulato :

- a) per iscritto e con l'indicazione della data d'inizio dell'ammasso contrattuale ; tale data è, al più presto, il giorno successivo a quello della fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto ;

b) dopo la fine delle operazioni di entrata in ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto e, al più tardi, quaranta giorni dopo la data d'inizio dell'ammasso contrattuale.

Articolo 3

1. L'aiuto è concesso soltanto per il formaggio entrato in ammasso fino al 15 novembre 1983.

2. Non è concesso alcun aiuto quando la durata d'ammasso è inferiore a 60 giorni.

3. L'importo massimo dell'aiuto non può essere superiore all'importo corrispondente ad una durata d'ammasso di 150 giorni che giunga a scadenza anteriormente al 1° marzo 1984. La data d'inizio delle operazioni di uscita dall'ammasso della partita di formaggi oggetto del contratto non è compresa nel periodo di ammasso contrattuale.

Articolo 4

1. L'importo dell'aiuto è fissato a 2,28 ECU/t/giorno.

2. L'importo dell'aiuto espresso in ECU ed applicabile ad un contratto d'ammasso è l'importo valido il primo giorno dell'ammasso contrattuale. La sua conversione in moneta nazionale si effettua in base al tasso applicabile l'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

3. Il pagamento dell'aiuto ha luogo entro un periodo massimo di 90 giorni a decorrere dall'ultimo giorno dell'ammasso contrattuale.

Articolo 5

I periodi di tempo, le date e i termini di cui al presente regolamento sono determinati in conformità del regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71⁽¹⁾. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 4, dello stesso regolamento non si applica per la determinazione della durata dell'ammasso contrattuale.

Articolo 6

L'organismo d'intervento prende le disposizioni necessarie per garantire il controllo delle partite sotto contratto. Esso prevede, in particolare, l'apposizione di un marchio sul formaggio oggetto di contratto.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il martedì di ogni settimana:

- a) i quantitativi di formaggi che sono stati oggetto di contratti d'ammasso durante la settimana precedente;
- b) eventualmente i quantitativi per i quali è stata concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 2, lettera d), secondo trattino.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 124 dell'8. 6. 1971, pag. 1.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2770/83 DELLA COMMISSIONE**del 4 ottobre 1983****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1789/83 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2758/83 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1789/83 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

- ⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.
⁽³⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1983, pag. 48.
⁽⁴⁾ GU n. L 271 del 4. 10. 1983, pag. 6.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1983, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio

<i>(ECU / 100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido : A. Zuccheri bianchi ; zuccheri aromatizzati o colorati B. Zuccheri greggi	33,76 27,26 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 2771/83 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 1983

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2687/83⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2762/83⁽⁸⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 414/83 del Consiglio, del 21 febbraio 1983⁽⁹⁾, ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75⁽¹⁰⁾ per quanto concerne i prodotti della sottovoce 23.02 A della tariffa doganale comune;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 3 ottobre 1983;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74⁽¹¹⁾, conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 414/83, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 2687/83 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 ottobre 1983.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 ottobre 1983.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁶⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 265 del 28. 9. 1983, pag. 12.

⁽⁸⁾ GU n. L 271 del 4. 10. 1983, pag. 13.

⁽⁹⁾ GU n. L 51 del 24. 2. 1983, pag. 1.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 ottobre 1983, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Prelievi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A I	57,45 ⁽¹⁾	55,64 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
07.06 A II	60,47 ⁽¹⁾	55,64 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	109,45	103,41
11.01 E I ⁽²⁾	96,33	90,29
11.01 E II ⁽²⁾	54,18	51,16
11.02 A HI ⁽²⁾	109,45	103,41
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	61,39	55,35
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	96,33	90,29
11.02 A V b) ⁽²⁾	54,18	51,16
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	94,94	91,92
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	94,94	91,92
11.02 B II c) ⁽²⁾	83,28	80,26
11.02 C III ⁽²⁾	149,67	143,63
11.02 C V ⁽²⁾	83,28	80,26
11.02 D III ⁽²⁾	61,62	58,60
11.02 D V ⁽²⁾	54,18	51,16
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	61,62	58,60
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	120,94	114,90
11.02 E II c) ⁽²⁾	96,33	90,29
11.02 F III ⁽²⁾	109,45	103,41
11.02 F V ⁽²⁾	96,33	90,29
11.02 G II	43,66	37,62
11.04 C I	60,47	53,82 ⁽²⁾
11.04 C II a)	70,06	45,88 ⁽²⁾
11.04 C II b)	101,31	77,13 ⁽²⁾
11.07 A II a)	113,14 ^(*)	102,26
11.07 A II b)	87,29	76,41
11.07 B	99,93 ^(*)	89,05
11.08 A I	70,06	49,51
11.08 A IV	70,06	49,51
11.08 A V	70,06	24,75 ⁽²⁾
17.02 B II a) ⁽²⁾	161,30	64,58
17.02 B II b) ⁽²⁾	116,00	49,51
17.02 F II a)	164,37	67,65
17.02 F II b)	113,54	47,05
21.07 F II	116,00	49,51
23.03 A I	242,84	61,50

-
- (1) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana a determinate condizioni.
- (2) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :
- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso),
 - un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.
- I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.
- (3) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.
- (4) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.
- (5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :
- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A ;
 - farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C ;
 - fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.
-

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 83/307/CEE della Commissione, del 13 giugno 1983, che modifica l'allegato della direttiva 69/73/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime di perfezionamento attivo

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 162 del 22 giugno 1983)

A pagina 21, il testo dell'allegato è sostituito dal testo seguente :

* ALLEGATO

Elenco dei prodotti compensatori ai quali si applica l'articolo 18 quando vengono messi in libera pratica

N. d'ordine	Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori	Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
1	2	3
1	ex Capitolo 2 Frattaglie commestibili	Ogni lavorazione e trasformazione
2	ex 02.01 Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3	Condizionamento in porzioni di carni di animali del capitolo 1
3	ex 03.01 Cascami provenienti dalle operazioni indicate nella colonna 3	Taglio di blocchi di filetto congelati
4	ex 04.01 A I Siero di latte	Trasformazione del latte fresco
5	ex 04.02 A I Siero di latte in polvere, senza aggiunta di zuccheri	Fabbricazione di lattosio dal siero di latte concentrato
6	ex 04.05 A Uova non fecondate	Incubazione e schiusa di uova — pulcini di un giorno
7	05.02 Setole di maiale o di cinghiale ; peli di tasso ed altri peli per pennelli, spazzole e simili ; cascami di queste setole e di questi peli	Ogni lavorazione e trasformazione
8	05.03 Crini e cascami di crini, anche in strati, con o senza supporto di altre materie	Ogni lavorazione e trasformazione
9	05.04 Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci	Macellazione di animali del capitolo 1
10	05.05 Avanzi di pesci	Ogni lavorazione e trasformazione
11	ex 05.07 B Polveri e cascami di piume e penne o delle loro parti	Ogni lavorazione e trasformazione
12	05.08 Ossa (comprese quelle interne delle corna) gregge, sgrassate o semplicemente preparate (ma non tagliate in una forma determinata), acidulate o degelatinate ; loro polveri e cascami	Ogni lavorazione e trasformazione
13	ex 05.09 Corni, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi i cascami e le polveri ; fanoni di balena e di animali simili, greggi o semplicemente preparati, ma non tagliati in una forma determinata, compresi le barbe e i cascami	Ogni lavorazione e trasformazione
14	ex 05.12 Polveri e cascami di conchiglie	Ogni lavorazione e trasformazione
15	ex 05.14 Sostanze animali utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Macellazione e taglio di animali del capitolo 1
16	ex 05.15 B Teste	Macellazione e taglio di animali del capitolo 1
17	ex 05.15 B Sangue	Macellazione di animali del capitolo 1
18	ex 05.15 B Gusci	Separazione delle uova dai loro gusci
19	ex 05.15 B Ritagli di cotenne	Scotennamento di carne porcina

N. d'ordine	Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori		Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
1	2		3
20	ex 09.01 A	Frammenti di caffè	Lavorazione e trasformazione di caffè greggio
21	09.01 B	Bucce e pellicole	Torrefazione di caffè greggio
22	ex 09.02 B	Polvere di tè	Lavorazione e trasformazione di tè greggio; imballaggio in sacchetti per infusioni
23	10.06 B III	Rotture di riso	Lavorazione e trasformazione di riso
24	11.02 D	Cereali soltanto spezzati	Lavorazione e trasformazione di cereali nei mulini, compreso il maltaggio
25	11.02 G	Germi di cereali	Lavorazione e trasformazione di cereali nei mulini e riserie, compreso il maltaggio
26	11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Lavorazione e trasformazione di frumento nei mulini
27	15.01 A	Strutto e altri grassi di maiale	Macellazione di animali vivi della specie suina; loro disossamento e taglio; fusione del lardo
28	ex 15.02	Sevi delle specie bovina, ovina e caprina	Macellazione di animali delle specie bovina, ovina e caprina; loro disossamento e taglio
29	ex 15.04	Olio di pesce	Trasformazione di pesci in filetti
30	ex 15.06	Altri grassi e oli animali	Sgrassamento di spalle di cervo
31	ex 15.07 D II b) 2 aa)	Olio di (germi di) granturco	Trasformazione di granturco
32	ex 15.10	Acidi grassi industriali, oli acidi di raffinazione	1. Raffinazione di oli e di grassi animali e vegetali 2. Imbianchimento, deacidificazione e indurimento dei prodotti indicati al punto 1
33	15.10 A	Acido stearico	Fabbricazione di acido erucico
34	ex 15.11	Glicerina	1. Raffinazione di oli vegetali greggi, di grassi d'ossa e di grassi di cadaveri 2. Imbianchimento, deacidificazione e indurimento dei prodotti indicati al punto 1
35	15.17 B	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali	Ogni lavorazione e trasformazione
36	ex 17.02 B II b)	Scarti di zuccheri d'amido	Trasformazione di granturco in glucosio
37	17.03	Melasse	Trasformazione di zuccheri
38	18.02	Gusci o bucce, pellicole, residui di cacao	Fabbricazione di prodotti a base di cacao
39	21.06 A e B	Lieviti naturali	Fabbricazione di birra dal malto d'orzo
40	ex 22.09 A	Testa e coda di distillazione (alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico di meno di 80 % vol) e distillato di vino (testa e coda di distillazione, non concentrate)	Distillazione d'alcole etilico greggio dalle melasse o dal vino da distillazione
41	ex Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari	Ogni lavorazione e trasformazione
42	ex 24.01	Coste, gambi, cascami di tabacco	Fabbricazione di sigarette, di sigarilli, di sigari o di tabacco da fumo, miscela di tabacchi
43	ex 25.26	Cascami di mica	Ogni lavorazione e trasformazione
44	26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio	Ogni lavorazione e trasformazione
45	26.03	Ceneri e residui (diversi da quelli della voce n. 26.02), contenenti metalli o composti metallici	Ogni lavorazione e trasformazione
46	26.04	Altre scorie e ceneri, comprese le ceneri di varech	Ogni lavorazione e trasformazione

N. d'ordine	Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori		Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
1	2		3
47	ex 27.05 bis	Gas	Cokificazione di carbone
48	ex 27.06	Catrami di carbon fossile, compresi i catrami minerali privati delle frazioni di testa e i catrami minerali ricostituiti	Cokificazione di carbone
49	ex 27.07	Avanzi e residui della distillazione	Distillazione di fenoli
50	ex 27.11 B II	Gas di deidrogenazione ed altri idrocarburi gassosi	Fabbricazione di polistirene dall'etilbenzene
51	27.12 A	Vaselina greggia	Raffinazione della paraffina greggia
52	ex 27.13 B	Residui paraffinosi (gatsch, slack wax, ecc.), anche colorati	Ogni lavorazione e trasformazione
53	27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Ogni lavorazione e trasformazione
54	ex 28.06	Acido cloridrico	Fabbricazione di prodotti chimici diversi a base di spatofluoro, fluoruro di idrogeno, 2,6-di-isopropil-anilina e di silicio-tetracloruro
55	ex 28.08	Acido solforico	Fabbricazione di solfammidi dal fluoruro di idrogeno
56	28.13 G	Diossido di carbonio	1. Fabbricazione di birra dal malto d'orzo 2. Distillazione d'alcole etilico dai cereali
57	ex 28.13 IJ	Acido esafluorosilicico (acido fluorosilicico)	Trasformazione di spatofluoro in fluoruro di idrogeno
58	ex 28.14 A II	Tetracloruro di silicio	Fabbricazione dal silicio di silani, di siliconi e di prodotti a base di queste sostanze
59	ex 28.28 C I	Idrossido di calcio	Trasformazione di carburo di calcio in acetilene e cianamide di calcio
60	ex 28.38 A VIII	Solfato di calcio	Trasformazione di spatofluoro in fluoruro di idrogeno
61	ex 29.01 D I	Toluene	Fabbricazione di polistirolo dall'etilbenzene
62	ex 29.01 D VII	alfa-Metilstirene	Fabbricazione di acetone o di fenolo dal cumene
63	29.02	Derivati alogenati degli idrocarburi	Fabbricazione di prodotti a base di fluoruro di idrogeno
64	29.03	Derivati solfonati, nitrati, nitrosi degli idrocarburi	Fabbricazione di prodotti a base di fluoruro di idrogeno
65	29.04 A I	Metanolo	Fabbricazione di alcoli grassi industriali dall'olio di cocco
66	29.08	Eteri, eteri-alcoli e altri prodotti della voce 29.08	Fabbricazione di prodotti a base di idrochinone
67	29.14 A II a)	Acido acetico	Fabbricazione di vitamine dall'anidride acetica
68	ex 29.44 A	Penicillina, impura (residui di vagliatura)	Fabbricazione di compresse di penicillina-V-potassio
69	ex 38.07 B	Dipentene greggio	Fabbricazione di anidroperossidi di pimeni, di acetato di isobornile, di canfora o canfene a partire da alfa-pineni
70	38.08 B	Essenza e olio di colofonia	Fabbricazione di saponi di colofonia di sodio e di potassio da colofonia
71	ex 38.19 A	Oli di flemma	Fabbricazione di alcole etilico con titolo alcolometrico di 80 % vol e più a partire dall'alcole etilico di melassa greggio di 80 % vol e più
72	ex 38.19 X	Olio di canfora	Fabbricazione di canfora da alfa-pineni
73	ex 38.19 X	Residui della decaffeinizzazione (miscuglio di cera di caffè, di caffeina greggia e di acqua) e caffeina greggia	Decaffeinizzazione di caffè
74	ex 38.19 X	Residui dell'arrostimento del gesso	Fabbricazione di fluoruro di idrogeno, fluoruri e criolite dallo spatofluoro
75	ex 38.19 X	Melasse dezuccherate	Fabbricazione di acido citrico a partire dagli zuccheri bianchi

N. d'ordine	Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori	Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
1	2	3
76	ex 38.19 X Solfuri di potassio in soluzione	Fabbricazione di acido ossistearico dall'olio di ricino greggio
77	ex Capitolo 39 Cascami e rottami	Ogni lavorazione e trasformazione
78	ex 40.04 Cascami e ritagli di gomma non indurita; rottami di lavori di gomma non indurita utilizzabili esclusivamente per il recupero della gomma	Ogni lavorazione e trasformazione
79	40.15 B Cascami, polveri e rottami di ebanite	Ogni lavorazione e trasformazione
80	41.01 Pelli gregge (fresche, salate, secche, passate per calce, piclate), comprese quelle di ovini munite del vello	Scuoitura di animali del capitolo 1
81	41.09 Ritagli ed altri avanzi di cuoio naturale, artificiale o ricostituito, e di pelli conciate o pergamenate, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio e di pelli; segatura, polvere e farina di cuoio e di pelli	Ogni lavorazione e trasformazione
82	43.02 B Cascami e ritagli, non cuciti, dei prodotti compresi nella sottovoce 43.02 A	Fabbricazione di pellicceria
83	ex Capitolo 44 Cascami e scarti di legno, compresa la segatura	Ogni lavorazione e trasformazione
84	ex 45.01 Cascami di sughero, sughero frantumato, granulato o polverizzato	Ogni lavorazione e trasformazione
85	47.02 Avanzi di carta e di cartone; vecchi lavori di carta e di cartone utilizzabili esclusivamente nella fabbricazione della carta	Ogni lavorazione e trasformazione
86	ex Sezione XI Tessuti e maglieria lavorati o trasformati con difetti evidenti (detti di «seconda scelta»)	Lavorazione e trasformazione di tessuti e di maglieria di tutti i tipi
87	50.03 Cascami di seta (bozzoli di bachi da seta non atti alla trattura, sfilacciati, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura)	Ogni lavorazione e trasformazione
88	53.03 Cascami di lana e di peli (fini o grossolani), esclusi gli sfilacciati	Ogni lavorazione e trasformazione
89	53.04 Sfilacciati di lana e di peli (fini o grossolani)	Ogni lavorazione e trasformazione
90	ex 54.01 Stoppa e cascami di lino (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
91	ex 54.02 Stoppa e cascami di ramiè (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
92	55.03 Cascami di cotone (compresi gli sfilacciati) non pettinati né cardati	Ogni lavorazione e trasformazione
93	ex 56.01 Fibre acriliche e di viscosa (di qualità inferiore con difetti evidenti)	Fabbricazione di fibre tessili acriliche e di viscosa a partire dal naftene o dall'idrochinone
94	56.03 Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati	Ogni lavorazione e trasformazione

N. d'ordine	Voce tariffaria e denominazione dei prodotti compensatori		Operazioni di perfezionamento da cui tali prodotti derivano
1	2		3
95	ex 57.01	Stoppa e cascami di canapa (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
96	ex 57.02	Stoppa e cascami d'abaca (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
97	ex 57.03	Stoppa e cascami di fibre compresi in questa voce tariffaria (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
98	ex 57.04	Cascami di fibre compresi in questa voce tariffaria (compresi gli sfilacciati)	Ogni lavorazione e trasformazione
99	63.02	Stracci, spago, corde e funi, sotto forma di avanzi o di oggetti fuori uso	Ogni lavorazione e trasformazione
100	70.01 A	Residui di vetreria ed altri avanzi e rottami di vetro	Ogni lavorazione e trasformazione
101	71.04	Polveri e residui di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) e di pietre sintetiche	Ogni lavorazione e trasformazione
102	71.11	Ceneri di oreficeria e altri cascami e rottami di metalli preziosi	Ogni lavorazione e trasformazione
103	ex 73.02 C	Resti di setacciatura di ferro-silicio	Fabbricazione di tetracloruro e di diossido di silicio
104	73.03	Rottami, cascami e avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio	Ogni lavorazione e trasformazione
105	ex 73.13 B I	Resti di acciaio non legato provenienti dal taglio di nastri larghi a caldo	Fabbricazione di nastri larghi a caldo a partire da lingotti o da bramme laminate d'acciaio non legato
106	ex 73.15 B	Resti di barre di acciaio legato riutilizzabili	Fabbricazione di viti, bulloni o dadi a partire da barre d'acciaio legato
107	ex 73.15 B VII a) 1	Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di lamiere dette « magnetiche »	Fabbricazione di trasformatori a partire da lamiere dette « magnetiche »
108	ex 73.15 B VII b) 1	Resti di acciaio legato provenienti dal taglio di nastri larghi a caldo	Fabbricazione di nastri larghi a caldo a partire da lingotti o da bramme laminate
109	ex 74.01	Cascami e rottami di rame	Ogni lavorazione e trasformazione
110	ex 75.01	Cascami e rottami di nichel	Ogni lavorazione e trasformazione
111	76.01 B	Cascami e rottami di alluminio	Ogni lavorazione e trasformazione
112	77.01 B	Cascami e rottami di magnesio (comprese le torniture non calibrate)	Ogni lavorazione e trasformazione
113	ex 77.04 A	Cascami e rottami di berillio (glucinio)	Ogni lavorazione e trasformazione
114	78.01 B	Cascami e rottami di piombo	Ogni lavorazione e trasformazione
115	ex 78.04 A I	Resti riutilizzabili di fogli di piombo placcati da entrambi i lati	Fabbricazione di fogli di piombo placcati da entrambi i lati, per usi fotografici, a partire da fogli di vinile e da carta da placcatura
116	79.01 B	Cascami e rottami di zinco	Ogni lavorazione e trasformazione
117	ex 80.01	Cascami e rottami di stagno	Ogni lavorazione e trasformazione
118	ex 81.01 A	Cascami e rottami di tungsteno (wolframio)	Ogni lavorazione e trasformazione
119	ex 81.02 A	Cascami e rottami di molibdeno	Ogni lavorazione e trasformazione
120	ex 81.03 A	Cascami e rottami di tantalio	Ogni lavorazione e trasformazione
121	ex 81.04	Cascami e rottami di altri metalli comuni	Ogni lavorazione e trasformazione »

L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrégé» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boite postale 1003, L-2985 Luxembourg

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg

